



COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA

con sede in S. Piero in Bagno
(Provincia di Forlì-Cesena)

Gemellato
con
Moutiers (F)
e
Rapperswil
(CH)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

Approvato con deliberazione di C.C. n. 14 del 10.02.1995 modificata con deliberazione C.C. n. 66 dell'11.04.1995, c.s.r. dal C.R.C. il 2.05.1995 atti n. 95/016669

INDICE

TITOLO I

NORME GENERALI

Art.1 - Oggetto , finalità e principi

CAPO I – ATTIVITA' PREPARATORIE

Art.2 – Attività istruttoria, preparatoria e propositiva

Art.3 – Deliberazione a contrattare e poteri degli organi

Art.4 – Forme di contrattazione

Art.5 – Pattuizioni generali

Art.6 – Condizioni generali nei contratti per l'esecuzione di opere pubbliche

Art.7 – Condizioni particolari dei contratti per l'esecuzione di opere pubbliche e servizi o per l'acquisizione di beni

Art.8 – Condizioni particolari dei contratti di concessione e della gestione di pubblici servizi

Art.9 – Clausole delle concessioni di beni demaniali

Art.10 – Clausole contrattuali predisposte

Art.11 – Clausole contrattuali onerose

Art.12 – Arbitrato

Art.13 – Responsabilità

Art.14 – Contenuto della responsabilità della procedura di gara

Art.15 – Obbligo del contratto

CAPO II – STIPULAZIONE E GESTIONE

Art.16 – Forma dei contratti

Art.17 – Stipulazione del contratto

Art.18 – Spese contrattuali

Art.19 – Rogito

Art.20 – Gestione del contratto

Art.21 – Integrità del contratto

TITOLO II PROCEDURE CONTRATTUALI

CAPO I – CONTRAENTE

- Art.22 – Ricerca del contraente
- Art.23 – Esclusione dalla contrattazione

CAPO II – LICITAZIONE PRIVATA

- Art.24 – Sistemi di scelta
- Art.25 – Compilazione e custodia della scheda segreta
- Art.26 – Offerte uguali
- Art.27 – Offerta unica
- Art.28 – Offerte anomale
- Art.29 – Commissione di gara
- Art.30 – Aggiudicazione con spesa in aumento

CAPO III – APPALTO – CONCORSO

- Art.31 – Elementi di valutazione preordinati e Commissione
- Art.32 – Lavori della Commissione
- Art.33 – Concorso di idee

CAPO IV – TRATTATIVA PRIVATA

- Art.34 – Trattativa privata mediante gara informale
- Art.35 – Casi di ricorso alla trattativa privata
- Art.36 – Trattativa privata diretta
- Art.37 – Composizione commissione di gara ufficiosa
- Art.38 – Approvazione

TITOLO III FORNITURE DI BENI E SERVIZI

- Art.39 – Procedure di aggiudicazione
- Art.40 – Commissione preposta all'aggiudicazione
- Art.41 – Previsioni dei fabbisogni ricorrenti e programmabili
- Art.42 – Piani di acquisto
- Art.43 – Verifica alla consegna
- Art.44 – Controlli e vigilanza in corso d'esecuzione
- Art.45 – Aumenti e diminuzioni
- Art.46 – Altre disposizioni

**TITOLO IV
COLLAUDO E REGOLARE ESECUZIONE**

- Art.47 – Collaudo
- Art.48 – Certificazione di conformità
- Art.49 – Svincolo della cauzione

**TITOLO V
ALTRI CONTRATTI**

CAPO I – CONVENZIONI URBANISTICHE

- Art.50 – Convenzioni Urbanistiche

CAPO II – COMODATO

- Art.51 – Determinazione del bene
- Art.52 – Assegnazione di terreni in comodato

CAPO III – LAVORO AUTONOMO

- Art.53 – Contratti di presentazione d’opera
- Art.54 – Modalità di assegnazione degli incarichi professionali

**TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI TRANSITORIE**

- Art.55 – Norme di coordinamento
- Art.56 – Disposizioni sui limiti per valore
- Art.57 – Estensione delle disposizioni
- Art.58 – Norme transitorie

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto, finalità e principi

1 – Il presente regolamento disciplina, nell'ambito della legge e dello statuto, l'attività contrattuale del Comune relativamente agli appalti, alle compravendite, alla concessione di pubblici servizi, alle forniture, ai trasporti, agli acquisti, agli affitti ed agli altri contratti strumentali al perseguimento dei fini dell'Ente.

2 – Il regolamento ha per fine la realizzazione delle condizioni e degli strumenti giuridici necessari per la corretta e trasparente gestione delle attività contrattuali del Comune e per la destinazione ai fini pubblici, alle condizioni migliori, delle risorse dell'Ente.

3 – L'attività relativa alla scelta del contraente dovrà essere improntata al fine di garantire l'imparzialità della condotta dell'Ente ed il rispetto dei principi della concorrenza e della "par condicio" tra i concorrenti nonché, di perseguire la snellezza operativa delle procedure concorsuali.

4 – Tutti i contratti, appalti o acquisti, di cui al presente regolamento devono ispirarsi a criteri di convenienza per la pubblica amministrazione, in rapporto alla qualità del prodotto, ai tempi di esecuzione e al costo complessivo parametrato alle condizioni offerte dal libero mercato.

CAPO I – ATTIVITA' PREPARATORIE

Art. 2

Attività istruttoria, preparatoria e propositiva

1 – L'espletamento dell'attività istruttoria, preparatoria e propositiva della deliberazione a contrattare appartiene al Responsabile d'Ufficio o di Servizio nella cui competenza rientra la formulazione della proposta costituente oggetto dell'ipotizzato rapporto contrattuale.

2 – Nel caso di prevalenza, si deve dare atto nella proposta dell'intervenuto concerto con il Responsabile del servizio competente della materia non prevalente. Il Servizio Contratti predispone ed aggiorna schemi di contratto delle tipologie maggiormente in uso nei vari servizi comunali e li mette a disposizione dei servizi proponenti. Su richiesta del Servizio proponente, il Servizio Contratti fornisce inoltre l'indirizzo circa il tipo di contratto e/o la procedura di scelta del privato contraente.

3 – La deliberazione a contrattare contiene gli elementi indicati nell'art.56 della legge 8 giugno 1990, n.142 ed i pareri indicati nell'art.53 della stessa legge espressi dal Responsabile di cui al comma 1 del presente articolo, dal Ragioniere e dal Segretario Comunale. Con la deliberazione a contrattare si provvede altresì alla nomina della Commissione per lo svolgimento delle gare ufficiali, nell'osservanza dei criteri previsti ai successivi artt.29 e 31.

4 – Sulla proposta di deliberazione a contrattare può essere richiesto il parere del Responsabile del servizio contratti o di chi ne assume le funzioni.

Art. 3

Deliberazione a contrattare e poteri degli organi

1 – Sulla base della proposta di cui al precedente articolo, l'organo competente adotta apposita deliberazione a contrattare.

2 – Per le materie di competenza del Consiglio Comunale si fa riferimento all'art.32 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3 – E' competenza della Giunta assumere la deliberazione a contrattare di cui al comma precedente, gli appalti e le concessioni di costruzione o di costruzione e gestione che siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che ne costituiscano mera esecuzione o che costituiscano ordinaria amministrazione e che, comunque, non rientrino nella competenza del Segretario o dei responsabili d'Ufficio o di Servizio.

4 – Compete alla Giunta :

- l'approvazione dell'elenco delle imprese da invitare, motivando adeguatamente eventuali esclusioni;
- l'approvazione dell'esito delle gare risultante dal relativo verbale;
- il potere correttivo delle operazioni di gara ;
- l'autorizzazione al subappalto;
- l'approvazione delle perizie di variante e/o suppletive ;
- la definizione delle controversie insorte con la controparte;
- l'approvazione degli atti di collaudo o di regolare esecuzione;
- la convalida del contratto annullabile;
- l'affidamento di incarichi professionali, di progettazione e collaudo;
- quant'altro attenga all'ordinaria amministrazione e non rientri nella competenza di altri soggetti .

5 – L'esclusione dalla gara, nella seduta di celebrazione della medesima, per irregolarità o incompletezza della documentazione o dell'offerta o per qualsiasi altro motivo attinente all'offerta del candidato invitato, spetta, con decisione motivata, al presidente della gara.

Art.4

Forme di contrattazione

1 – I contratti dai quali deriva un'entrata sono stipulati, di regola, salvo il caso di cui al successivo art.35, comma 1, lett. d), a seguito di asta pubblica o pubblico incanto con le norme contenute nel titolo II, Capo III, Sezione I, del R.D. 23.05.1924, n.827, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato e successive modificazioni.

2 – Gli acquisti, le forniture, gli appalti di lavoro e servizi ed ogni altro contratto che dia luogo ad una spesa sono preceduti, di regola, da asta pubblica o da licitazione privata ovvero, quando trattasi di speciali lavori o forniture, da appalto – concorso, o quando trattasi di lavori particolari o urgenti o fino a 150 milioni di importo, da trattativa privata.

Art.5

Pattuizioni generali

1 – I contratti devono avere termini e durata certi.

2 – E' vietato il rinnovo tacito dei contratti.

3 – Il ricorso al subappalto è consentito solo nell'ambito delle norme in vigore ed è autorizzato mediante deliberazione motivata in ordine all'esistenza di circostanze che consigliano di ricorrere a questa forma di esecuzione dei lavori pubblici di competenza comunale, comprovate da obiettive ragioni tecniche e/o di specializzazione dei lavori da eseguire, risultanti da apposito e motivato parere degli uffici comunali competenti.

4 – La cessione del contratto, qualora non espressamente vietata dalla legge, è ammessa per ragioni di opportunità e convenienza previo apposito atto autorizzativo adottato dalla Giunta.

Art.6

Condizioni generali nei contratti per l'esecuzione di opere pubbliche

1 – Fino all'adozione di un proprio capitolato generale, l'esecuzione di opere pubbliche è soggetta all'esatta osservanza di tutte le condizioni del capitolato generale per l'appalto di opere del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n.1063 e successive modificazioni, che non siano incompatibili con le norme di questo Regolamento.

Art.7

Condizioni particolari dei contratti per l'esecuzione di opere pubbliche e servizi o l'acquisizione di beni

1 – L'esecuzione delle opere in appalto, nonché le forniture di beni o servizi, sono disciplinate da apposito capitolato speciale che contiene almeno i seguenti elementi:

- a) oggetto del contratto;
- b) descrizione delle opere con riferimento al progetto e alle forniture di beni e servizi con specifica della qualità, quantità o tipo di prestazione;
- c) ammontare dell'appalto e modalità di pagamento;
- d) documenti che fanno parte integrante del contratto;
- e) cauzione dell'importo di legge;
- f) tempo utile per dare adempimento a tutte le obbligazione contrattuali o durata delle prestazioni continuative;
- g) penalità in caso di ritardo o di altro tipo di inadempienza contrattuale;
- h) forme di collaudo o riscontro di regolare esecuzione;
- i) modalità per la definizione delle controversie.

2 – Nei contratti di appalto sarà inserita apposita clausola che preveda la facoltà per l'Amministrazione di recedere dal contratto quando l'ammontare delle riserve ecceda immotivatamente il quinto del prezzo contrattuale.

Art.8

Condizioni particolari dei contratti di concessione della gestione di pubblici servizi.

1 – I contratti di affidamento della gestione dei servizi pubblici devono contenere, oltre agli elementi indicati nell'art.7, anche clausole che disciplinano:

- a) l'eventuale esercizio da parte dell'Ente della facoltà di riscatto;
- b) le modalità per il trasferimento al comune, alla scadenza del contratto, degli immobili e degli impianti di proprietà del concessionario, da considerare al valore d'uso;
- c) i casi di decadenza del concessionario;
- d) l'obbligo del concessionario di provvedere, per l'intero periodo della concessione, alla regolare manutenzione degli impianti utilizzati;
- e) l'obbligo di sottoporre all'approvazione del comune le tariffe del servizio al pubblico, salvo che si tratti di tariffe totalmente amministrate da norme statali;
- f) i modi di vigilanza del Comune sul funzionamento del servizio;
- g) l'entità ed il modo di corresponsione di quanto dovuto dal o al concessionario;
- h) la modalità di resa del servizio all'utenza, gli orari, il minimo delle attrezzature e di personale addetti al servizio stesso, riferiti all'impresa singola o associata;
- i) l'obbligo di organizzare i rapporti con l'utenza in modo che alla puntualità del servizio corrispondano costantemente, e senza eccezione alcuna, rispetto e considerazione dell'utente;
- l) l'obbligo di predisporre quanto necessario per rendere effettivo ed agevole il diritto di accesso ai cittadini, sulla base delle norme contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241.
- m) gli obblighi a:
 - acquisire periodicamente le valutazioni dell'utente;
 - adottare e rispettare gli standard di qualità e di quantità;
 - assicurare piena informazione agli utenti circa le modalità di prestazione dei servizi;
 - provvedere periodicamente alla valutazione della qualità dei servizi;
 - rimborsare gli utenti quando il servizio reso sia inferiore agli standard pubblicati;
 - definire e rendere operanti procedure di reclamo;
 -

Art.9

Clausole delle concessioni di beni demaniali

1 – Nei capitolati per la concessione di beni del demanio comunale sono da inserirsi le clausole relative:

- a) alla precisa individuazione del bene;
- b) alle modalità di utilizzazione del bene;
- c) alla facoltà di modificare la concessione e di ordinare al concessionario l'esecuzione di nuove opere nell'interesse pubblico;
- d) alla facoltà di revoca della concessione per ragioni di pubblico interesse;
- e) al diritto di controllo da parte del Comune;
- f) alla facoltà del Comune di provvedere all'esecuzione d'ufficio, in danno al concessionario, delle prestazioni non eseguite da questi;
- g) al recesso unilaterale;
- h) ai diritti e doveri del concessionario;
- i) al canone;
- l) al passaggio della proprietà degli impianti alla scadenza della concessione;
- m) alla restituzione del bene in pristino stato;
- n) alla sanzione della decadenza;
- o) all'onere delle spese contrattuali da porsi a carico del concessionario;

2 – Spetta al Comune la tutela del bene demaniale ai sensi dell'art.823 del codice civile.

Art.10

Clausole contrattuali predisposte

1 – E' condizione essenziale, perché possa essere presa in considerazione l'offerta fatta per concorrere alla conclusione del contratto le cui condizioni generali o speciali siano predisposte dal Comune in tutto o in parte, la contestuale presentazione di una dichiarazione con la quale il titolare dell'offerta confermi di aver esaminato i documenti messi a disposizione dall'ente e di conoscere compiutamente tutte le condizioni di contratto ivi contenute.

Art.11

Clausole contrattuali onerose

1 – Nei contratti le cui condizioni generali sono predisposte dal Comune, debbono essere specificatamente approvate per iscritto dal contraente le clausole indicate nel secondo comma dell'articolo 1341 del codice civile, salvo che la loro presenza non derivi da prescrizioni di legge, di regolamento generale e locale e del capitolato generale di cui al precedente art.6.

Art.12

Arbitrato

1 – Ogni qualvolta non sia espressamente escluso il ricorso agli arbitri per la soluzione di alcune o di tutte le controversie nascenti dal contratto, deve essere precisato che gli arbitri sono chiamati ad operare secondo diritto e non quali amichevoli compositori.

Art.13

Responsabilità

1 – Ferma restando la responsabilità professionale del progettista, la compiutezza formale degli elaborati tecnici richiesti dalla legge ed il contenuto dei capitola speciali, anche alla luce delle vigenti disposizioni contro la criminalità mafiosa, ricadono sotto la responsabilità del Responsabile dei cui al precedente art.2, comma 1, o di chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

2 – A partire dall'avveramento delle condizioni di efficacia della deliberazione a contrattare e suo inoltro al Servizio o Ufficio, l'iniziativa a provvedere e le responsabilità della regolarità delle procedure di gara per la scelta del contraente ricadono sul Responsabile dell'ufficio contratti o su chi ne assume le funzioni, per quanto riguarda le gare ufficiali (asta pubblica, licitazione privata, appalto concorso) o gare ufficiose di importo superiore a L. 15.000.000. L'iniziativa e la responsabilità di cui sopra ricadono, invece, sul Responsabile d'ufficio o di servizio proponente, quando si tratti di gare ufficiose.

3 – Compete al predetto Responsabile di ufficio o di servizio la formulazione della proposta dell'elenco delle imprese da invitare alle gare da approvarsi con deliberazione della Giunta; l'eventuale esclusione di chi abbia presentato richiesta di partecipazione deve essere adeguatamente motivata.

4 – Compete al settore o servizio contratti, nell'ambito delle proprie funzioni di consulenza, formulare disposizioni atte a razionalizzare ed uniformare la procedure di gara ed i sistemi di scelta del contraente.

5 – La responsabilità dell'esattezza della previsione dei carichi fiscali che concorrono a formare il costo progettuale della spesa ricade sul Responsabile dell'ufficio di Ragioneria o su chi ne assume le funzioni.

Art.14

Contenuto della responsabilità della procedura di gara

- 1 – Il responsabile della procedura di gara:
- cura che si provveda nei tempi più brevi ad attuare la procedura prescelta nella deliberazione a contrattare;
 - provvede direttamente a tutti gli adempimenti prescritti, ivi compresi la pubblicità preventiva e successiva secondo le vigenti norme, nonché agli adempimenti del caso, indicati dalla Legge 7 agosto 1990, n.241 e dalla Legge 31 maggio 1965, n.575 e successive integrazioni e modificazioni, oltre alla formulazione del Bando e alla diramazione degli inviti.

Art.15

Obbligo del contratto e accesso agli atti.

1 – Successivamente all'aggiudicazione si procede alla stipulazione del contratto; il relativo verbale di gara non costituisce contratto, salvo che ciò sia stato espressamente precisato nel bando di gara.

2 – Del risultato delle gare viene data pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio di apposito avviso e ne viene data comunicazione ai concorrenti.

3 – E' consentito ai concorrenti accedere agli atti delle gare e di averne copia.

CAPO II – STIPULAZIONE E GESTIONE

Art.16

Forma dei contratti.

1 – I contratti possono essere stipulati nelle seguenti forme, da indicare nella deliberazione a contrattare in conformità all'art.56, lett. b), della Legge 8 giugno 1990, n.142:

- a) di norma forma pubblica o forma pubblica amministrativa con ricorso alla funzione rogante del Segretario Comunale;
- b) scrittura privata;
- c) con nota di ordinativo per piccole spese di acquisto al minuto;

2 – I contratti per i quali non è fatto obbligo della forma di cui alla lettera a) del comma precedente sono da concludersi in una delle seguenti forme:

- a) stipulazione di contratto formale sottoscritto dal rappresentante dell'Ente secondo quanto previsto dallo Statuto Comunale e dalla controparte;
- b) a mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, per l'affidamento di forniture o servizi entro il limite del valore di L. 50.000.000; senza limite di valore per gli acquisti, quando il contraente sia un'impresa commerciale, salvo il caso in cui l'affidamento sia conseguente all'esperimento di una gara ufficiale;
- c) per mezzo di atto di sottomissione intesi quale obbligazione in calce al capitolato o disciplinare, in particolare per i servizi in economia, quando si faccia ricorso al quinto in

- aumento o quando si tratti di atti aggiuntivi di contratto principale: questi ultimi sono da trasmettere al servizio contratti per la loro formalizzazione;
- 3 – La stipula del contratto a mezzo di scrittura privata è ammessa quando:
- il contratto consegua a trattativa privata, giuste le previsioni contenute nell'art.17 del R.D. 18 novembre 1923 n.2440;
 - si tratti di contratti di locazione attivi o passivi, di concessione di loculi cimiteriali o di altri beni demaniali;
 - oggetto del contratto sia la prestazione d'opera, anche intellettuale;
 - in ogni caso sono dovuti al Comune i diritti di segreteria nelle misure e nei casi di legge.

Art.17

Stipulazione del contratto

1 – Il Responsabile del servizio contratti, di concerto con il Segretario generale rogante e col Responsabile di settore di cui al successivo comma 3, fissa il giorno in cui dovrà procedersi alla stipulazione del contratto entro il termine stabilito dall'avviso d'asta o dalla lettera invito e ne dà comunicazione al soggetto interessato.

2 – Se l'impresa aggiudicataria non accede, nel termine stabilito, alla stipulazione del contratto (sia esso previsto per atto pubblico o per scrittura privata), salvo fatti giustificabili, decade dall'aggiudicazione. In tal caso il suddetto Responsabile del servizio contratti provvede a darne comunicazione, entro dieci giorni, al Comitato Centrale dell'Albo Nazionale Costruttori, ai sensi dell'art.5, comma 2, della legge 8 ottobre 1984, n.687, nei casi in cui si tratti di esecuzione di lavori od opere pubbliche; negli altri casi l'organo competente pronuncerà la decadenza dagli Albi istituiti dal Comune e disciplinati dall'apposito Regolamento di cui al successivo art.65. L'aggiudicazione al concorrente secondo in graduatoria, ricorrendo a quanto previsto dalle norme che disciplinano la procedura europea, si intende estesa ad ogni gara diversa da quelle di appalto per lavori pubblici e anche per importi inferiori; gli eventuali contatti con il terzo in graduatoria si intendono svolti nell'ambito della trattativa privata.

3 - La sottoscrizione dei contratti in cui non svolge la funzione di ufficiale rogante è di competenza del segretario comunale, il quale può delegare i Capi Settore o i Responsabili del servizio o dell'ufficio interessato in materia. In caso di rogazione del contratto da parte del segretario Comunale, la competenza alla stipulazione è del Capo settore, il quale può delegare il Responsabile del servizio od ufficio interessato per materia. Quest'ultimo stipula il contratto anche nei casi di assenza o di impedimento del Capo Settore.

4 - I Responsabili devono astenersi dalla conclusione di contratti quando si trovino in conflitto di interessi con il Comune e quando siano legati da un rapporto di parentela o affinità fino al 4° grado civile con l'altro contraente; chiunque sia munito di poteri di rappresentanza dell'Ente non può essere compratore, direttamente o per interposta persona, dei beni del Comune.

5 - In tutti i contratti dovrà stabilirsi che il contraente privato elegge il proprio domicilio presso il Comune.

6 - Le comunicazioni, le notificazioni, le intimazioni saranno effettuate a mezzo di messo comunale o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento. E' fatta salva la notificazione per ufficiale giudiziario, nei casi espressamente previsti per legge.

Art.18

Spese contrattuali

1 – Le spese contrattuali, legali e fiscali sono a carico della controparte, salvo quelle per le quali la legge o il capitolato o, mancando ogni prescrizione, gli usi locali, non dispongano diversamente.

2 – L'economato effettua le anticipazioni di cassa necessarie agli adempimenti del servizio contratti; la ragioneria provvede alla riscossione delle somme dovute all'Ente da parte dell'altro contraente.

Art.19

Rogito

1 – Il Segretario comunale di norma roga, nell'esclusivo interesse dell'Ente, gli atti ed i contratti secondo le norme di legge.

2 – Nel caso di ricorso all'opera di notaio, la scelta del notaio stesso viene operata dalla giunta o dal terzo contraente nel caso in cui siano a carico di quest'ultimo le spese di rogito.

Art.20

Gestione del contratto

1 – Una volta stipulato il contratto, l'originale è depositato in raccolta nell'archivio dei contratti presso il servizio contratti che provvede, di norma entro i 15 giorni successivi alla registrazione (o successivi alla stipulazione, nel caso di contratti da registrarsi solo in caso d'uso o successivi al ricevimento delle copie nel caso di contratti rogati da notai), a trasmettere copia al settore o servizio proponente, affinché ne curi la gestione, nonché ai servizi amministrativi e contabili interessati alla natura del contratto per l'annotamento delle scadenze di pertinenza.

2 – Compete al servizio contratti la segnalazione anticipata del termine in cui in contratto giunge a scadenza definitiva, quando si tratta di contratti di durata che comportano adempimenti specifici presso gli Uffici del registro.

3 – La gestione dinamica del contratto resta nella responsabilità del settore o servizio specifico che ha proposto la relativa deliberazione a contrattare. Essa comporta la vigilanza sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte dalla controparte e l'obbligo per il Responsabile del settore o servizio di attivare direttamente le clausole sanzionatorie previste nel contratto stesso, qualora se ne realizzino i presupposti.

4 – Il responsabile della gestione dinamica del contratto vigila anche sulla regolarità dell'esecuzione delle prestazioni d'opera intellettuali connesse al contratto stesso (direttore dei lavori, collaudatore e similari), provvedendo a che non si verifichino, fra l'altro, ritardi eccedenti quelli che per gli artt.35 e 36 del Capitolato generale del Ministero dei Lavori Pubblici generano interessi passivi a carico dell'Ente, riferendo tempestivamente al Segretario Comunale nel caso si profilino ritardi interni alla struttura.

5 – In ogni caso in cui si realizzino ritardi eccedenti quelli rientranti nel comma precedente, il Responsabile riferisce subito al Segretario generale, motivando sull'origine del ritardo e sull'attività di vigilanza e di impulso espletata.

6 – La consegna d’urgenza dei lavori effettuata precedentemente alla stipulazione del contratto, ai sensi dell’art.337, comma 2, della legge 20 marzo 1865 n.2248, all. F), può essere disposta con provvedimento motivato del Responsabile del settore su proposta del responsabile del servizio quando ricorrano le condizioni previste dalle leggi vigenti.

Art.21

Integrità del contratto

1 – Nella fase di esecuzione del contratto non è consentito che siano date disposizioni da Amministratori, Segretario, responsabili di settore o servizio, Direttori dei lavori, intese a modificare od integrare il contenuto del contratto scritto e, se date, gli effetti non sono imputabili all’Ente. Si applicano in ogni caso le norme di cui all’ art.23 del D.L. 2 marzo 1989, n.66, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 1989 n. 144.

2 – Il Sindaco, in attesa della stipulazione del contratto integrativo, può disporre per iscritto l’integrazione e la variazione di un contratto in corso, qualora ricorrano gli estremi dell’urgenza. Costituisce condizione preliminare della disposizione del Sindaco, la cui carenza la rende nulla, la preventiva adozione di una deliberazione della Giunta Comunale che provvede anche all’eventuale finanziamento della maggiore spesa. La disposizione del Sindaco deve conformarsi alla deliberazione.

TITOLO II PROCEDURE CONTRATTUALI

CAPO I – CONTRAENTE

Art.22

Ricerca del contraente

1 – Le modalità perseguibili per la scelta del contraente sono quelle ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti.

2 – Il presente regolamento ha funzione di carattere generale per cui i singoli rapporti contrattuali potranno essere completati da norme integrative, quali capitoli o disciplinari predisposti per lo specifico intervento.

Art.23

Esclusione dalla contrattazione

1 – E’ facoltà del Comune escludere, con provvedimento motivato, dalla partecipazione alle aste, alle licitazioni, agli appalti-concorso ed alle trattative private chi, nell’eseguire prestazioni o servizi a favore di Enti pubblici, si sia reso colpevole di negligenza o di inadempienze debitamente accertate.

Per le gare d’appalto di opere pubbliche e per l’aggiudicazione di forniture di importo superiore a quello stabilito in sede comunitaria, si applicano le disposizioni previste dalla normativa CEE e dalle relative leggi di recepimento.

CAPO II – LICITAZIONE PRIVATA

Art.24

Sistemi di scelta

1 – La licitazione privata si svolgerà con i sistemi previsti dalla normativa vigente; quando gli importi degli appalti di opere o lavori pubblici e di quelli relativi ai contratti di forniture e servizi superino i limiti rispettivamente stabiliti in sede comunitaria, dovranno essere utilizzati i sistemi di gara e le procedure previste dalla normativa comunitaria e dalle norme di recepimento nell'ordinamento italiano.

Art.25

Compilazione e custodia della scheda segreta

1 – Quando nella delibera a contrattare si sia stabilito di procedere in uno dei modi che comportano la compilazione della scheda segreta da parte dell'Amministrazione, i limiti di minimo e massimo ribasso che le offerte non devono oltrepassare sono fissati con un apposito verbale da una commissione costituita dal segretario generale o suo delegato, dal Responsabile di cui all'art.2, comma 1, o suo delegato e dal Responsabile del settore affari generali o del servizio contratti.

2 – La redazione del verbale e il suo inserimento in busta sigillata deve avvenire nella stessa giornata, nelle ore immediatamente antecedenti quella fissata per l'esperimento della gara. Depositario della busta è il Segretario dell'Ente o il Funzionario da lui designato.

3 – La busta sigillata è consegnata dal depositario al presidente della commissione di gara all'ora fissata per l'apertura dell'esperimento.

Art.26

Offerte uguali

1 – In presenza di due o più offerte di identico valore, si procederà all'aggiudicazione secondo quanto stabilito dall'art.77 R.D. 23 maggio 1924, n.827.

Art.27

Offerta unica

1 – Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e conveniente, sempre che il bando di gara lo preveda.

Art.28

Offerte anomale

1 – Al fine della regolarità delle procedure relative alla scelta del contraente, il sistema del contraddittorio è assunto quale procedura normale per la valutazione delle offerte anomalmente basse.

2 – La Giunta valuta l'anomalia delle offerte ai sensi di legge; nel caso in cui il riscontro sull'anomalia risulti positivo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare aggiudicataria la prima offerta non anomala che segue in graduatoria, purché ciò sia ritenuto conveniente.

Art.29

Commissione di gara

1 – Qualsiasi esperimento di gara per asta pubblica o licitazione privata è gestito da una Commissione composta da:

- a) Segretario Comunale, sostituito in caso d'assenza o impedimento dal Vicesegretario;
- b) Responsabile del Settore Amministrativo, sostituito in caso di assenza o impedimento, dal capo ufficio ragioneria o dal capo ufficio economato – tributi;
- c) Responsabile del settore competente per materia, sostituito in caso di assenza o impedimento, dal capo ufficio o servizio competente.

2 – Il Presidente della Commissione può delegare il proprio sostituto. Delle sostituzioni e delle motivazioni verrà fatta menzione nel verbale di gara.

3 – Tutte le funzioni che per legge o altre fonti normative sono attribuite alla “autorità che presiede la gara” sono di competenza del Presidente della commissione, con obbligo di consultazione degli altri componenti. Nel caso di divergenza la gara può essere brevemente sospesa e la commissione si ritira per addivenire ad una decisione.

4 – I componenti della commissione possono richiedere l'inserimento a verbale di proprie valutazioni in ordine alla regolarità della gara; in mancanza, si considerano consenzienti.

5 – Il verbale di gara è firmato da tutti i componenti della commissione.

Art.30

Aggiudicazione con spesa in aumento

1 – Nel caso in cui l'ammontare dell'offerta presentata dalla ditta aggiudicataria superi quello della specifica spesa prevista nella deliberazione a contrattare, il verbale di aggiudicazione provvisoria deve essere sottoposto alla Giunta perché decida sull'eventuale aggiudicazione definitiva ed approvazione della maggior spesa.

CAPO III – APPALTO CONCORSO

Art.31

Elementi di valutazione preordinati e commissione

1 – Quando con la deliberazione a contrattare si adotta il metodo dell'appalto – concorso, essa deve indicare tutti gli elementi di valutazione, variabili in relazione all'opera da realizzare, che saranno applicati separatamente o congiuntamente in ordine decrescente d'importanza attribuita, i quali sono riportati nel bando di gara e di seguito indicati:

- a) il prezzo;
- b) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;
- c) il tempo di esecuzione dei lavori;
- d) il costo di utilizzazione e di manutenzione;

2 – Con la deliberazione a contrattare si procede alla nomina della commissione esaminatrice formata da un numero dispari di componenti non superiore a cinque, tre dei quali individuati con i criteri di cui al precedente art.29, comma 1, e gli altri due scelti, anche all'esterno dell'Ente, tra qualificati esperti nella materia che forma oggetto dell'appalto – concorso. Qualora motivare ragioni tecniche lo richiedano, la Commissione può richiedere, per la ricerca della soluzione tecnica migliore, di avvalersi anche di soggetti esterni con funzioni di collaborazione tecnica e che non possono comunque partecipare alle definitive determinazioni della Commissione stessa. La richiesta della Commissione comporta

l'integrazione della deliberazione a contrattare, anche per l'assunzione dell'ulteriore impegno di spesa.

3 – Si applicano all'appalto - concorso le norme di cui al precedente art.29, commi 2,3 e 4.

Art.32

Lavori della Commissione

1 – I lavori della Commissione si svolgono in due fasi:

- a) ammissibilità delle offerte pervenute;
- b) esame tecnico-economico per l'individuazione della migliore offerta.

La commissione opera quale collegio perfetto soltanto nella fase b), quando esamina le offerte ed assume determinazioni; le attività preparatorie, istruttorie, meramente strumentali, possono essere affidate ad uno o ad alcuni membri costituenti una sottocommissione.

2 – La fase a) è di competenza dei componenti di cui all'29, comma 1, che procedono, nel giorno, ora e luogo indicati nel bando ed in presenza del pubblico a:

- accertamento circa il rispetto dei termini e delle condizioni anche formali, prescritte per la presentazione delle offerte, provvedendo all'esclusione di quelle la cui irregolarità risulti insanabile;
- rilevazione e verbalizzazione delle offerte ammesse, provvedendo, se del caso, all'indicazione ed elencazione, per ciascuna di queste, della documentazione e siglatura di tutti i documenti o parti di questi costituenti l'offerta, per garantirne l'autenticità e l'impossibilità di sostituzioni, manomissioni o alterazioni;
- inserimento nel verbale delle dichiarazioni, eccezioni o quant'altro dichiarato dai concorrenti che abbia attinenza con le operazioni di gara o possa alterarne il risultato o la regolarità;
- sottoscrizioni del verbale ed inoltro dello stesso, unitamente alle offerte ammesse, alla commissione riunita con tutti i suoi componenti.

3 – nella fase b), dopo aver preso atto della integrità e completezza delle offerte mediante la verifica del verbale di ammissione alla gara, si procede alla valutazione delle offerte e alla comparazione fra di esse, la quale discende prevalentemente dalla traduzione in coefficienti numerici, secondo criteri fissati prima dell'apertura degli elaborati, dei risultati della valutazione dei singoli elementi indicati, in ordine decrescente, nella deliberazione a contrattare e nel bando.

Costituisce allegato essenziale dei verbali della commissione:

- la traduzione numerica dei requisiti presentati dai singoli elaborati;
- l'indice complessivo risultante per ciascuno di essi dalla somma dei coefficienti numerici;
- la tavola comparativa degli indici complessivi.

4 – Nel rispetto della "par condicio" dei concorrenti, la commissione ha la facoltà:

- a) di richiedere integrazioni o modifiche ai progetti presentati;
- b) di tenere presenti soluzioni alternative che, seppure non indicate dall'Amministrazione, costituiscano un fatto positivo rispetto al progetto che si vuole realizzare;
- c) di proporre l'aggiudicazione subordinata a varianti tanto di natura tecnica che finanziaria, una volta che il progetto sia stato individuato come il migliore anche in assenza di varianti;
- d) di non proporre, salvo esplicita previsione del bando, l'aggiudicazione in presenza di un'unica offerta.

5 – Qualora non intenda procedere all'aggiudicazione o disattenda le proposte prospettate dalla commissione, preferendo soluzioni diverse, la Giunta adotta un provvedimento adeguatamente motivato.

Art. 33

Concorso di idee

1 – E' in facoltà dell'Ente, per la redazione di progetti preliminari o di progetti di massima, bandire un concorso pubblico secondo le disposizioni del D.P.R. 6 novembre 1962, n.1930.

CAPO IV – TRATTATIVA PRIVATA

Art.34

Trattativa Privata mediante gara informale

1 – La trattativa privata consiste nella conclusione del contratto direttamente con il soggetto ritenuto idoneo, previo confronto concorrenziale da effettuarsi mediante gara informale con invito a partecipare diramato a:

- almeno 5 (cinque) Ditte, nel caso di gara per la cui categoria sia istituito apposito albo presso il Comune;
- almeno 3 (tre), ove non si sia provveduto all'istituzione di albo.

2 – Alla scelta delle ditte da invitare provvede il Responsabile del Settore o del servizio competente in relazione ai lavori da realizzarsi, ai servizi da eseguire o alle forniture di beni da acquisire, secondo i criteri e le modalità eventualmente stabilite in apposito regolamento disciplinante la istituzione dell'Albo comunale delle imprese e ditte di fiducia.

Art.35

Casi di ricorso alla trattativa privata

1 – Il ricorso alla trattativa privata, oltre ai casi in cui è consentita quella diretta di cui all'art.36, è consentito quando:

- a) la licitazione o l'incanto è andato deserto o si abbiano fondati elementi di previsione che andrebbe deserto;
- b) vi sia l'urgenza degli acquisti, delle vendite, dei lavori e delle forniture di beni e servizi, dovuta a circostanze che non permettano di esperire la pubblica gara;
- c) quando il valore del contratto non superi lire 150.000.000;

2 – Il motivo del ricorso alla trattativa privata, nei casi sopra indicati, deve essere espresso e risultante nella deliberazione a contrattare di cui al precedente art. 3, anche sotto il profilo della convenienza.

Art. 36

Trattativa privata diretta

1 – All'esecuzione di lavori e all'acquisto di beni e servizi si provvede con il metodo della trattativa privata diretta con l'imprenditore o con il fornitore, senza preliminare esperimento di gara ufficiosa, solo quando:

- a) si tratti di spese minute o di insorgenza immediata;

- b) siano necessari all'attuazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, adottati dal Sindaco, di cui all'art. 38, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n.142;
- c) si rendano necessari per far fronte alle prime necessità derivanti da pubblica calamità;
- d) si tratti del servizio di sgombero della neve dalle strade comunali;
- e) nell'acquisto, permuta, locazione attiva e passiva di immobili, nonché vendita di immobili con le amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Provincie e degli altri Enti Pubblici in genere;

2 – Si può ricorrere alla trattativa privata diretta alle stesse condizioni del contratto principale e per un prezzo relativamente non superiore (ove ne ricorra la fattispecie), quando:

- a) si debba procedere a lavori complementari non considerati nel contratto originario e resi necessari da circostanze imprevedibili al momento dell'affidamento dell'appalto, a condizione che siano inseparabili sotto l'aspetto tecnico ed economico dalla prestazione principale, ovvero, benché separabili, siano indispensabili per il completamento dei lavori ed il loro valore non superi il 30% dell'importo del contratto originario, la loro realizzazione sia affidata allo stesso contraente dei lavori principali e previo adeguamento della cauzione prestata;
- b) si debba procedere all'esecuzione di lotti successivi di progetti generali esecutivi approvati, con affidamento allo stesso appaltatore del contratto originario, alle condizioni di cui all'art.12 della legge 3 gennaio 1978, n.1 e successive modificazioni;
- c) si tratti di acquisto di beni, prestazioni di servizi ed esecuzione di lavori che una sola impresa è in grado di fornire od eseguire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonché di acquisto di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale; altresì, quando la natura dei servizi, dei beni o dei lavori non permettano il ricorso ad una pubblica gara o comunque, quando ricorrano i casi previsti dall'art.41, punti 2 e 3 del R.D. 23 maggio 1924, n.827;
- d) vi sia necessità di affidare allo stesso contraente forniture e lavori per completare o ampliare quelli realizzati, quando il ricorso ad altri fornitori od imprese costringerebbe l'Ente ad acquistare materiale di tecnica differente, il cui uso o la cui manutenzione comporterebbe notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche, sempre che il ricorso allo stesso fornitore o alla stessa impresa appaia nel complesso economicamente conveniente e, in particolare quando ricorrano i casi di cui alle lettere b),c), e) previsti dall'art.8, comma 6, della norma richiamata al successivo art.39, comma 2.

Art.37

Composizione della Commissione di gara ufficiosa

1 – La scelta del contraente con il metodo di cui al precedente articolo 34 è effettuata previa gara ufficiosa tenuta da una commissione composta così come previsto dall'art.29.

Art.38

Approvazione

1 – Ferme restando le condizioni previste nel presente Titolo II Capo IV, l'avvio del procedimento della gara ufficiosa da parte del Responsabile di settore competente per materia può prescindere dalla preventiva approvazione dei lavori o delle forniture oggetto dal contratto da parte della Giunta nel limite di una spesa prevista non superiore a L. 10.000.000.

In tal caso la Giunta, nella deliberazione conclusiva che approva l'aggiudicazione, da atto che le modalità di scelta del contraente si sono svolte con la dovuta regolarità e correttezza.

2 – Il verbale di gara di cui al precedente art. 37, comma 2, in cui viene individuato l'aggiudicatario, non è definitivo fino a quando non sia stato approvato dalla Giunta.

3 – Dell'obbligazione a concludere il contratto subordinatamente all'approvazione del procedimento e del conseguente finanziamento della spesa, va resa edotta la controparte, fin dall'avvio del procedimento.

TITOLO III FORNITURE DI BENI E SERVIZI

Art. 39

Procedure di aggiudicazione

1 - Alla fornitura di beni o servizi si provvede secondo le disposizioni di legge e con le modalità previste dal Titolo II del presente regolamento.

2 – Alla fornitura di beni si provvede con procedura europea se la fornitura, compresi gli eventuali lavori di installazione, è di importo uguale o superiore alle 200.000 unità di conto europee, salvo i casi previsti dall'art.9, comma 6, del D.Lgs. 24-07-1992 n.358 di recepimento delle Direttive CEE n.77/62, n. 80/767 e n.88/295.

3 – E' consentita la trattativa privata diretta con un unico fornitore solo nei casi di cui al precedente art.36.

4 – Per le prestazioni aggiuntive ad un contratto principale, che formano oggetto di separato atto, va richiesta la cauzione definitiva nella stessa percentuale di quella costituita per il contratto principale.

Art.40

Commissione preposta all'aggiudicazione

1 – La commissione preposta all'aggiudicazione delle forniture di beni e servizi, è composta secondo le disposizioni di cui al precedente art.29 nel caso di licitazione privata di cui all'art.31 nel caso di appalto-concorso e di cui all'art.37 per la trattativa privata con gara ufficiosa.

Art. 41

Previsioni dei fabbisogni ricorrenti e programmabili

1 – Entro il 30 giugno di ogni anno, i responsabili dei servizi interessati trasmettono al servizio economato le previsioni dei fabbisogni per l'anno successivo per:

- a) cancelleria, carta, stampati e ogni altro materiale occorrente al normale funzionamento del proprio servizio;
- b) necessità di dotazione e rinnovo dei mobili, di macchine per ufficio ed attrezzature.

Art.42

Piani di acquisto

1 – Ai fabbisogni continui e ricorrenti, si provvederà, di norma, con piani di acquisto.

2 – A tal fine, entro il 31 luglio di ciascun anno, il Servizio Economato predispone il riepilogo generale delle previsioni di fabbisogno pervenute dai singoli servizi. Lo stesso Servizio determina i beni ed i servizi che si ritiene di acquisire, anche alla luce delle presumibili giacenze di magazzino alla fine dell'esercizio in corso.

3 – Il riepilogo generale dei fabbisogni è sottoposto alla Giunta Comunale, per le determinazioni di competenza ai fini della predisposizione del Bando di gara indicativo delle forniture.

Art.43

Verifica alla consegna

1 – La regolarità dell'esecuzione della fornitura è controllata, al momento della consegna, dal Responsabile del servizio cui la stessa è destinata in uso.

2 – La regolarità dell'esecuzione è attestata dai funzionari di cui al precedente comma, con annotazione in calce all'ordinativo o alla nota di consegna.

3 – Nel caso di vizi occulti o differenze quantitative, essi devono essere contestati per iscritto al fornitore dall'Economato, su segnalazione del servizio fruitore. La gestione della relativa controversia appartiene al Responsabile del servizio economato fino alla sua composizione o alla sua trasposizione in sede giudiziale.

4 – La verifica e liquidazione delle relative fatture avviene secondo le norme del regolamento di contabilità.

Art.44

Controlli e vigilanza in corso d'esecuzione

1 – L'Ente si riserva di fare:

- a) eseguire dai propri incaricati, in qualsiasi momento, controlli e verifiche presso il luogo di esecuzione, al fine di accertare che le attività contrattualmente pattuite avvengano nel rispetto dei capitolati o delle prescrizioni;
- b) eseguire prove di funzionamento e di accertamento sulla qualità dei materiali impiegati, eventualmente ordinandone per iscritto la loro sostituzione;
- c) esaminare, in genere, l'andamento dei lavori in relazione ai tempi e ai modi previsti dal contratto.

2 – L'incaricato della verifica ed ispezione redige il verbale in cui vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che si ritengono necessarie per gli ulteriori interventi dell'Ente, per i quali l'Impresa non ha diritto a supplemento di prezzo o indennità alcuna, né ha titolo per chiedere una proroga del termine di consegna.

3 – Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza di un incaricato dell'Impresa, che può essere chiamato a controfirmare i verbali di verifica, le verifiche ed i controlli effettuati da parte dell'Ente non esimono l'Impresa da responsabilità e da qualsiasi altra conseguenza.

4 – L'impresa che durante lo svolgimento dei servizi o l'esecuzione delle forniture da motivo a ripetuti rilievi per negligenza ed inadempienza nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetta a diffida, senza pregiudizio per l'applicazione di eventuali penalità.

5 – Ove la stessa Impresa, nel caso di esecuzione di successive forniture o servizi, incorra in altre diffide per negligenza ed inadempienza, l'Ente ha facoltà di procedere alla sospensione e, nei casi più gravi, alla cancellazione dagli Albi delle Imprese fornitrici.

Art.45

Aumenti e diminuzioni

1 – Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Ente può chiedere e l'Impresa ha l'obbligo di accettare alle condizioni tutte del contratto, un aumento od una diminuzione sull'ammontare quantitativo dell'intera fornitura o servizio fino alla concorrenza di un quinto del prezzo pattuito, ancorché ciò non sia formalmente previsto nel contratto.

Art.46

Altre disposizioni

1 – Le norme contenute nei precedenti articoli 43,44 e 45 sono estese agli altri contratti, in quanto applicabili.

2 – Per l'ulteriore disciplina della materia trattata nel presente titolo III, si applicano le norme del Regolamento di economato.

TITOLO IV

Art.47

Collaudo per lavori e forniture

1 – I lavori e le forniture sono soggetti a collaudo da effettuarsi nei termini e modi previsti dal relativo capitolato speciale d'appalto.

2 – Il tecnico collaudatore è nominato dalla Giunta Comunale su proposta del Responsabile di settore o servizio interessato.

3 – Il collaudatore emette il certificato di collaudo da approvarsi con apposito atto.

4 – Per i lavori di importo sino a L. 150.000.000, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione. Per i lavori di importo tra L. 150.000.000 e Lire 1.000.000.000, il certificato di collaudo può essere sostituito con quello di regolare esecuzione qualora ciò sia precisato nel capitolato d'appalto. Il certificato, in ogni caso, è emesso non oltre due mesi dalla ultimazione dei lavori.

5 – Per le forniture che non presentano particolare contenuto tecnico, il collaudo può essere sostituito da un attestato di conformità all'ordinazione, rilasciato dal Dirigente o dal Responsabile del servizio che ha richiesto la fornitura.

6 – E' consentito il collaudo parziale dei lavori e dei servizi secondo le disposizioni del presente articolo.

I relativi pagamenti in conto sono effettuati nella misura stabilita dall'art.48 del R.D. 23 maggio 1924, n.827, come modificato dall'art.1 del D.P.R. 13 novembre 1976, n.904.

Art.48

Certificazione di conformità

1 – Per tutti i contratti passivi il Responsabile del settore o servizio proponente emette il certificato di conformità a conclusione del contratto, copia del quale dovrà accompagnare la liquidazione delle relative fatture.

2 – Il suddetto certificato contiene il parere del Funzionario che ha curato la vigilanza e il controllo sullo svolgimento dell'adempimento contrattuale; tale parere dovrà anche corredare la proposta di approvazione inoltrata alla Giunta Comunale degli atti di collaudo o di regolare esecuzione di cui al precedente articolo.

3 – In caso di contratto ad esecuzione prolungata di durata superiore all'anno, il Responsabile emetterà la certificazione di conformità al contratto ad ogni cadenza annuale, contenente il parere del funzionario responsabile di cui al precedente comma; la liquidazione delle fatture sarà accompagnata da copia dell'ultima certificazione emessa.

Art.49

Svincolo della cauzione

1 – Ai sensi dell'art.180 del regolamento 12 febbraio 1911 n. 297, mantenuto in vigore dall'art.64, lettera a) della legge 8 giugno 1990, n.142, la competenza ad autorizzare lo svincolo della cauzione è della Giunta Comunale.

TITOLO V ALTRI CONTRATTI

CAPO I – CONVENZIONI URBANISTICHE

Art. 50

Convenzioni urbanistiche

1 – Le convenzioni urbanistiche, previste dall'art.28 della legge 17 agosto 1942, n.1150 e successive modificazioni e integrazioni, disciplinano gli aspetti indicati nel comma 5 del citato art. 28, in conformità allo schema approvato dal Consiglio Comunale insieme al progetto di lottizzazione d'iniziativa privata e di iniziativa privata e pubblica. La deliberazione consiliare ha anche efficacia di deliberazione a contrattare, ai sensi dell'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e deve contenere gli elementi in esso indicati.

CAPO II – COMODATO

Art. 51

Determinazione del bene

1 – Nella deliberazione a contrattare si provvede alla esatta individuazione del bene oggetto del contratto di comodato, al fine di determinare puntualmente le obbligazioni del comodatario e lo stato della cosa al momento della restituzione, anche avvalendosi di perizie, inventari o altro.

Art.52

Assegnazione di terreni in comodato

1 – Le aree di proprietà dell’Ente che, se la sciate incustodite, potrebbero essere utilizzate per usi impropri, possono essere assegnate in comodato precario a tempo determinato, per la durata massima di 6 anni, eventualmente rinnovabili, a soggetti interessati, con i beneficio per il comodante dall’art.1810 del codice civile.

CAPO III - LAVORO AUTONOMO

Art.53

Contratti di prestazione d’opera

1- I contratti di prestazione d’opera di cui al titolo III del libro V del codice civile, devono contenere:

- a) la descrizione dettagliata della prestazione richiesta in collegamento con la specifica esigenza dell’Ente;
- b) il termine entro il quale la prestazione deve essere resa;
- c) la penale dovuta per ogni giorno di ritardo ed il termine dopo il quale il Comune ha diritto al recesso automatico e al recupero dei danni a carico del prestatore mancato;
- d) il corrispettivo fissato con l’applicazione delle riduzioni consentite sulle tariffe professionali; i termini ed i modi di pagamento;
- e) l’eventuale clausola di utilizzazione piena ed esclusiva, da parte del Comune, di progetti ed elaborati;
- f) l’indicazione del soggetto, rappresentante dell’Ente, sotto la cui supervisione la prestazione deve essere eseguita, pur con l’autonomia richiamata dall’art. 2222 del codice civile;
- g) ove non espressamente escluso, il deferimento ad un collegio arbitrale delle controversie connesse o conseguenti all’applicazione della convenzione, con la precisazione che l’arbitrato deve essere reso secondo diritto con esclusione di ogni amichevole composizione;
- h) il trattamento fiscale del rapporto.

2 – I contratti di prestazione d’opera sono stipulati dal Responsabile del settore che ha richiesto la prestazione medesima.

3 – Per contratti di valore uguale o inferiore a L. 15.000.000, si potrà pervenire al rapporto contrattuale successivamente alla deliberazione a contrattare utilizzando, in forma scritta, quanto previsto dall’art.1326 del codice civile, su impulso del Responsabile del settore o servizio interessato; per contratti di importo superiore a L. 15.000.000, si addiverrà a formale contratto.

Art.54

Modalità di assegnazione degli incarichi professionali

1 – Al conferimento di incarichi per attività di progettazione, direzione dei lavori, collaudi ed altri incarichi tecnici, si procede, fino a quando non verrà adottato apposito regolamento disciplinante la materia, con deliberazione della Giunta Comunale su proposta del Responsabile del settore o del Servizio interessato.

2 – Il Comune può avvalersi della facoltà prevista dal comma 7 dell'art.51 della legge 142 del 1990, per collaborazioni esterne di alta specializzazione.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.55

Norme di coordinamento

1 - Le norme del presente regolamento per la disciplina dei contratti sono da correlarsi con quelle del regolamento di contabilità e del regolamento di economato.

2- Per il rilascio di copie ed estratti dei contratti e di altri documenti collegati con l'attività contrattuale e relativi eventuali costi, si applicano le norme regolanti l'accesso dei cittadini alla documentazione amministrativa.

Art.56

Disposizioni sui limiti per valore

1 – Tutti i limiti per valore indicati nel presente regolamento si intendono non comprensivi dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto.

Art.57

Estensione delle disposizioni

1 – Quanto è previsto dal presente regolamento per una singola figura di contratto è da ritenersi estensibile alle altre, in quanto compatibile.

Art.58

Norme transitorie

1 – Il presente Regolamento entra in vigore al termine del periodo di ripubblicazione di cui all'art.56, comma VI dello Statuto Comunale.

2 – Sono fatte salve le deliberazioni a contrattare adottate in data anteriore a quella di cui al comma precedente, anche se non pienamente conformi alle norme del presente Regolamento, salvo che, per peculiarità proprie della singola fattispecie, non appaia opportuno e conveniente integrare o modificare la deliberazione a contrattare allo scopo di renderla conforme alle norme del presente Regolamento.

3 – Dalla data di cui al comma 1, la competenza a stipulare si intende, in ogni caso, trasferita automaticamente ai soggetti di cui al comma 3 dell'art.17, senza che ciò comporti l'adozione di atti modificativi.

4 – Allo stesso modo sono fatti salvi i bandi di gara già pubblicati in data anteriore a quella di cui al comma 1; pertanto le norme contenute nel presente regolamento si applicano alle

procedure concorsuali già avviate solo in quanto compatibili col bando; in caso di contrasto prevale la norma contenuta nel bando di gara .

5 – In caso di assenza del Responsabile dell'ufficio contratti, le relative funzioni vengono svolte dal Vicesegretario generale del Comune.